

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, concernente la ricezione turistica all'aperto

(b.u. 16 luglio 2013, n. 29)

Capo I *Disposizioni generali*

Art. 1 *Oggetto*

1. Il presente regolamento detta la disciplina di esecuzione della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19, di seguito denominata "legge", concernente la disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 in materia di soggiorni socio-educativi.

Art. 2 *Parametri di classificazione*

1. Le tabelle indicate a questo regolamento individuano i parametri di classificazione, inclusi quelli relativi ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività commerciali ed ai servizi accessori, necessari per il raggiungimento dei diversi livelli di classificazione.

Capo II *Capacità ricettiva complessiva e caratteristiche generali della struttura ricettiva*

Art. 3 *Ricettività*

1. La capacità ricettiva complessiva della struttura ricettiva, anche ai fini dell'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla legge e da questo regolamento, è quella dichiarata dal titolare o dal gestore nella segnalazione certificata di inizio attività prevista all'articolo 14 della legge nel rispetto dei limiti massimi stabiliti nei successivi commi.

2. La capacità ricettiva dichiarata ai sensi del comma 1 non può essere superiore a quella calcolata sommando i seguenti addendi:

- a) numero massimo di persone determinato, per i diversi livelli di classifica, in base alla dotazione di wc comuni;
- b) numero di persone determinato moltiplicando il numero medio di persone che compongono un equipaggio per la dotazione complessiva di case mobili e di servizi igienici riservati alle piazzole;
- c) numero di posti letto presenti nelle unità abitative.

3. Per i fini di cui al comma 2, lettera b), il numero medio di persone che

compongono un equipaggio è stabilito in quattro (4).

4. La capacità ricettiva dichiarata ai sensi del comma 1 non può essere superiore alla densità ricettiva massima della struttura medesima, calcolata come rapporto tra superficie linda totale della struttura ricettiva e superficie minima per persona prevista, per i diversi livelli di classificazione, dalle tabelle indicate a questo regolamento.

Art. 4

Caratteristiche dell'area adibita alla ricettività turistica all'aperto

1. Il terreno dell'area adibita a struttura ricettiva deve essere sistemato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un'agevole percorribilità sia a piedi sia con i veicoli.

2. La viabilità pedonale interna deve assicurare un agevole e diretto accesso ai servizi e alle dotazioni della struttura ricettiva.

3. La viabilità veicolare interna e quella di accesso devono presentare requisiti di inalterabilità e di stabilità al passaggio di pedoni e di veicoli e devono comunque essere realizzate in modo da limitare il sollevamento di polvere.

4. Fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica, un'eventuale superficie contigua alla struttura ricettiva, diversa da quella prevista dall'articolo 5, di cui il titolare o il gestore abbia la disponibilità, può essere utilizzata per fini ricreativi esclusivamente per gli alloggiati, con il divieto del suo utilizzo a scopo ricettivo e di realizzare strutture o impianti per uso collettivo. Detta superficie deve confinare direttamente con la struttura ricettiva e risultare accessibile unicamente dalla medesima attraverso un passaggio collegato alla viabilità della struttura stessa. La superficie di tale area non concorre ai fini del calcolo della densità ricettiva massima di cui all'articolo 3, comma 4.

5. L'intero perimetro della struttura ricettiva, compresa la superficie di cui al comma 4, deve essere delimitato con recinzioni, oppure con demarcazioni o ostacoli naturali, non facilmente superabili e comunque nel rispetto delle eventuali specifiche prescrizioni in materia di tutela del paesaggio. In corrispondenza di strade, piazze e spazi abitati tali delimitazioni devono impedire la visuale sulla struttura ricettiva.

Art. 5

Pertinenze delle strutture ricettive

1. La distanza tra la struttura ricettiva e le pertinenze di cui all'articolo 6 della legge non deve superare i 100 metri ed è calcolata misurando la minore distanza in linea d'aria tra le due aree.

2. La superficie dell'area destinata a pertinenza della struttura ricettiva concorre ai fini del calcolo della densità ricettiva massima di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 6

Ingresso principale e accessi alla struttura ricettiva

1. L'accesso alla struttura ricettiva avviene mediante l'ingresso principale costantemente controllato da idonei sistemi di sorveglianza e sufficientemente ampio per consentire un agevole passaggio dei veicoli.

2. Gli ulteriori accessi della struttura ricettiva devono essere costantemente sorvegliati con le modalità previste dal comma 1.

3. I varchi di accesso con finalità tecniche o di ispezione tecnologica, devono essere

provvisti di idonea chiusura.

4. In deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2, in caso di strutture ricettive confinanti, è possibile realizzare l'apertura di un passaggio, anche non sorvegliato, di comunicazione fra le stesse, qualora sia funzionale all'accesso e al raggiungimento delle reciproche dotazioni.

5. Il servizio di ricevimento e di accettazione dei turisti è svolto in un apposito locale posto in corrispondenza dell'ingresso principale, previsto al comma 1, della struttura ricettiva.

6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, il servizio di ricevimento e di accettazione dei turisti può essere effettuato in alternativa negli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti previsti all'articolo 11, comma 4, della legge.

7. Fermo restando quanto previsto all'articolo 9, comma 3, in corrispondenza dell'ingresso principale nonché, ove consentito, degli ulteriori accessi per il pubblico devono essere riservate apposite superfici per il parcheggio di veicoli nella percentuale prevista dalle tabelle indicate a questo regolamento e secondo le dimensioni previste per i parcheggi dalla disciplina vigente in materia urbanistica.

Art. 7

Installazioni igienico-sanitarie

1. Le strutture ricettive devono essere dotate di installazioni igienico-sanitarie, costituite da un complesso di locali allo scopo destinati e predisposti, secondo quanto disposto nelle tabelle indicate a questo regolamento per i diversi livelli di classificazione, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed igienico sanitarie.

2. Il locale lavaggio stoviglie e il locale lavaggio biancheria possono essere realizzati, in alternativa al locale, in uno spazio dotato di idonea copertura nelle strutture ricettive situate ad una altitudine inferiore a 500 metri s.l.m. che rimangano chiuse dall'1 novembre al 31 marzo.

3. Le installazioni igienico-sanitarie devono essere realizzate ad una distanza minima di 6 metri dalle piazzole; tale distanza non trova applicazione nel caso dei servizi igienici riservati alla piazzola.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il servizio igienico riservato alla piazzola può essere realizzato negli allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti previsti all'articolo 11, comma 4, della legge.

Art. 8

Dotazioni generali della struttura ricettiva

1. Il servizio di riscaldamento deve essere assicurato nelle unità abitative, nelle installazioni igienico-sanitarie e nei locali ad uso comune delle strutture ricettive quando le medesime effettuino l'apertura nel periodo dal 1 novembre al 31 marzo.

2. L'erogazione di acqua calda deve essere assicurata per le docce, i lavabi, i lavelli stoviglie e i lavatoi biancheria presenti all'interno della struttura ricettiva.

3. L'ingresso principale, gli ulteriori accessi o varchi, le strade di viabilità interna, i parcheggi, le installazioni igienico-sanitarie, nonché i relativi percorsi di accesso, devono essere dotati di illuminazione al fine di garantire la sicurezza e la fruibilità notturna.

Art. 9

Piazzole

1. L'area della struttura ricettiva destinata ad accogliere i turisti itineranti provvisti di tende o mezzi mobili di soggiorno deve essere allestita in piazzole che devono possedere le seguenti caratteristiche minime:

- a) essere individuate sul terreno e numerate con apposito contrassegno secondo quanto indicato nella planimetria generale della struttura ricettiva;
- b) essere fornite di corrente elettrica distribuita unicamente attraverso apposite colonnine, escluse le piazzole non raggiungibili con autoveicoli o motoveicoli;
- c) avere un fondo naturale o coltivato a prato o con spargimento di ghiaia o con altro tipo di pavimentazione, anche artificiale, che consenta la permeabilità del suolo;
- d) essere eventualmente dotate di allacciamento idrico e fognario secondo quanto disposto dalle allegate tabelle per i diversi livelli di classificazione;

2. Il titolare o il gestore della struttura ricettiva individua nella dichiarazione di autoclassificazione, di cui all'articolo 12 della legge, il numero progressivo delle piazzole e la relativa superficie. Le piazzole sono inoltre rappresentate graficamente nella planimetria generale della struttura ricettiva.

3. Per ciascuna piazzola deve essere garantito uno spazio a disposizione dei veicoli dei turisti nel rispetto delle dimensioni minime previste per i parcheggi dalla disciplina vigente in materia urbanistica. Detto spazio può essere individuato all'interno della piazzola stessa, in apposite superfici all'interno della struttura ricettiva oppure in aree recintate esterne alla medesima, poste nelle immediate vicinanze, compatibili con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, delle quali il titolare o il gestore abbia la disponibilità.

4. Tutte le piazzole devono inoltre essere collegate alla viabilità veicolare o pedonale interna attraverso accessi diretti.

Capo III *Allestimenti della struttura ricettiva*

Art. 10 *Allestimenti della struttura ricettiva*

1. La struttura ricettiva può comprendere gli allestimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f) della legge, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge medesima, fermo restando l'obbligo per il campeggio-villaggio di prevedere, nella misura minima del 15 per cento della capacità ricettiva complessiva, la presenza di unità abitative e di piazzole attrezzate con strutture fisse d'appoggio o con allestimenti mobili.

Art. 11 *Unità abitative*

1. Le unità abitative, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge, sono i volumi della struttura ricettiva destinati all'alloggio dei turisti costituiti da uno o più locali tra loro comunicanti e realizzati in conformità alle prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici del comune. Le unità abitative sono costituite da manufatti in muratura o in altro materiale idoneo, con caratteristiche di stabilità, vincolati permanentemente al suolo, dotati di infrastrutture di urbanizzazione primaria, composti dall'insieme di più locali idonei ad ospitare un equipaggio.

2. Le unità abitative di cui al comma 1 sono:

- a) la camera costituita da un locale adibito a stanza da letto e da un bagno privato

- completo;
- b) la junior suite costituita da almeno una camera, un vano soggiorno annesso alla camera, da questa non separato, e da un bagno privato completo;
 - c) la suite costituita da almeno una camera, un locale adibito a soggiorno e da un bagno privato completo;
 - d) l'appartamento e il bungalow costituito dall'insieme dei locali, compreso il bagno privato completo e la cucina o posto cottura.

3. La superficie massima degli appartamenti e dei bungalow è di quaranta metri quadrati, salvo quanto disposto dal comma 5.

4. La superficie utile delle unità abitative viene misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, scale interne e costruzioni accessorie di cui al comma 6.

5. Gli appartamenti e i bungalow allestiti nelle strutture ricettive con livello di classificazione pari o superiore alle tre stelle, possono raggiungere la superficie massima di 50 metri quadrati nel rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) realizzazione dei nuovi manufatti destinati ad ospitare le unità abitative e trasformazione degli esistenti con criteri di sostenibilità e/o ad alta prestazione energetico-ambientale secondo protocolli/certificazioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale, tra i quali Leed e CasaKlima;
- b) realizzazione dei nuovi manufatti destinati ad ospitare le installazioni igienico-sanitarie e i locali ad uso comune e trasformazione degli esistenti con i criteri indicati alla lettera a);
- c) acquisizione e mantenimento da parte della struttura ricettiva di una certificazione ambientale riconosciuta a livello internazionale oppure di sistemi di qualità attribuiti da enti parco situati sul territorio provinciale;
- d) modifica del livello di classificazione in senso crescente.

6. Con riferimento agli appartamenti ed ai bungalow, nel calcolo della superficie di cui al comma 4, non è considerata l'eventuale presenza di costruzioni accessorie esterne quali loggiati, pergolati, tettoie e tende da sole fisse; la predetta superficie non può comunque superare il 25 per cento di quella di cui al comma 4, fermo restando quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale.

7. Nelle unità abitative è consentita l'aggiunta occasionale e temporanea di un letto nel caso in cui i turisti accompagnino un minore di età.

8. Nelle suite e negli appartamenti e bungalow è consentita, a richiesta del turista che accompagna minori di età, l'aggiunta occasionale e temporanea di uno o due letti, eventualmente anche a scomparsa.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8 i letti aggiunti vanno rimossi al momento della partenza del turista o, nel caso di letti a scomparsa, vanno ripiegati nell'apposito contenitore o trasformati a seduta poltrona/divano.

10. I letti aggiunti ai sensi dei commi 7 e 8 non concorrono alla determinazione della capacità ricettiva complessiva della struttura, nel rispetto della densità ricettiva massima.

Art. 12

Allestimenti mobili e mezzi mobili di soggiorno

1. Gli allestimenti mobili previsti all'articolo 11 della legge devono essere realizzati secondo le caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale e devono rispettare le seguenti condizioni minime:

- a) essere certificati dalla casa costruttrice come case mobili o allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti;
- b) mantenere i meccanismi di trazione e di rotazione in stato di efficienza;

- c) essere posizionati in modo che sia esclusa ogni continuità tra la casa mobile o l'allestimento mobile diverso da quello destinato ad ospitare i turisti e il terreno ad eccezione delle ruote, dei sostegni di appoggio e degli allacciamenti temporanei agli impianti tecnologici;
- d) essere collocati ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago.

2. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 deve essere certificata ogni due anni da un tecnico abilitato e la relativa documentazione deve essere inviata in copia alla comunità. Nel caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, le case mobili e gli ulteriori allestimenti mobili diversi da quelli destinati ad ospitare i turisti si considerano costruzioni abusive, realizzate in assenza o in difformità di titolo edilizio e si applicano le disposizioni vigenti in materia urbanistica.

3. Gli allestimenti mobili destinati ad ospitare i turisti nonché quelli diversi destinati ad ospitare i servizi igienici riservati alla piazzola secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, devono essere collocati sulle piazzole.

4. I mezzi mobili di soggiorno previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge di cui è provvisto il turista, devono risultare in regola con le norme sulla circolazione stradale per l'intero periodo di permanenza nella struttura ricettiva e non possono essere dotati di accessori e di rivestimenti, ad esclusione di quelli previsti dalle aziende produttrici.

Art. 13 *Strutture fisse di appoggio*

1. Le strutture fisse di appoggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge sono strutture rigide destinate stabilmente ad accogliere il mezzo mobile di soggiorno, la cui realizzazione deve rispettare i seguenti criteri:

- a) le caratteristiche costruttive devono essere omogenee per forme, per dimensioni e per materiali, anche per quanto riguarda il colore, le rifiniture e la lavorazione;
- b) deve essere stabilito un asse di riferimento ordinatorio in modo da permettere l'accostamento allineato dei mezzi mobili di soggiorno;
- c) l'eventuale piantumazione dell'area deve essere rivolta alla delimitazione ed alla parziale mascheratura della struttura fissa.

2. L'ingombro complessivo della struttura fissa non può superare i 40 metri quadrati, mentre la parte chiusa può raggiungere la superficie massima di 15 metri quadrati misurata all'esterno delle pareti.

Art. 14 *Strutture accessorie*

1. Le strutture accessorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge, da accostare al mezzo mobile di soggiorno sono strutture rigide conformi alle caratteristiche costruttive di cui al comma 5, di altezza non superiore a 40 centimetri rispetto all'altezza omologata del mezzo mobile di soggiorno, di larghezza non superiore a 3 metri e di lunghezza pari o inferiore alla misura del mezzo mobile di soggiorno, con esclusione della sporgenza del timone e dell'eventuale gavone. Ogni struttura accessoria può essere dotata, in eccedenza alle misure di cui sopra, di grondaia sporgente per un massimo di 25 centimetri per ciascun lato e di un portabombole avente misure massime di centimetri 100x120x60.

2. Nel rispetto delle misure massime di cui al comma 1, è consentito ricavare all'interno della struttura accessoria una parte chiusa avente una superficie massima di 7

metri quadrati misurata all'esterno delle pareti; la superficie della parte chiusa può raggiungere i 15 metri quadrati misurati all'esterno delle pareti quando la struttura accessoria è utilizzata da una persona che presenta una minorazione fisica che comporta l'uso di sedia a ruote o altro ausilio ingombrante, o comporta l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore.

3. La parte aperta della struttura accessoria è costituita unicamente dal prolungamento del pavimento della parte chiusa; sul pavimento poggiano i piantoni atti a sostenere il prolungamento della copertura, nonché da parapetti non continui e da gradini di accesso. E' ammesso il tamponamento della parte aperta purché sia facilmente rimovibile e sia realizzato in un unico modello con materiale trasparente e non rigido di tipo e colore omogeneo per l'intero campeggio.

4. La struttura accessoria può prevedere la copertura del mezzo mobile; la copertura deve essere realizzata esclusivamente con una seconda falda di copertura, sostenuta da due piantoni, simmetrica alla prima ed avente le medesime dimensioni e caratteristiche costruttive.

5. La struttura accessoria deve essere improntata alla linearità, alla modularità ed alla omogeneità degli elementi e rispettare, secondo standard identici per ciascun campeggio, le seguenti caratteristiche costruttive:

- a) la struttura rigida e gli infissi esterni devono essere realizzati in legno impregnato opaco di colore omogeneo per tutto il campeggio con esclusione di plastica, fibre di vetro, plexiglas, alluminio e similari;
- b) gli infissi esterni sono costituiti da finestre piccole e quadrate, eventualmente dotate di anta d'oscuro di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio, collocate in modo simmetrico rispetto alle facciate; le porte devono essere di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;
- c) la copertura deve consistere in una falda o doppia falda nel solo caso di copertura del mezzo mobile di soggiorno con relativo manto di tipo, di colore e di materiale omogeneo per l'intero campeggio;
- d) è vietata la realizzazione di decorazioni;

6. La struttura accessoria deve essere collocata ad una distanza minima di 30 metri dal limite di massimo invaso di un lago e nel rispetto di un asse ordinatorio che permetta l'accostamento allineato dei mezzi mobili di soggiorno.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle strutture di ausilio all'ingresso nei mezzi mobili di soggiorno, comunemente definite preingressi, montate in alternativa alla struttura di cui al comma 1, ed aventi una superficie complessiva linda di norma non superiore a 2,50 metri quadrati.

8. Al fine di garantire l'omogeneità all'interno del campeggio, il regolamento interno della struttura ricettiva previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge, indica, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, le caratteristiche costruttive e tipologiche delle strutture accessorie.

Capo IV

Caratteristiche dei servizi della struttura ricettiva

Art. 15

Servizio di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il servizio di somministrazione di alimenti e bevande compreso il servizio di prima colazione, ove previsto, deve essere effettuato, nel rispetto della normativa vigente in materia, all'interno dell'area adibita a campeggio e a campeggio villaggio oppure in un

area confinante con la medesima e ad una distanza non superiore a 100 metri dall'ingresso principale o da uno degli ulteriori accessi.

2. Il servizio di cui al comma 1 può essere effettuato con le seguenti modalità alternative:

- a) in forma diretta: da parte del titolare o del gestore della struttura ricettiva;
- b) in forma indiretta mediante apposita convenzione scritta: da parte di soggetti diversi dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva.

Art. 16
Servizi accessori

1. I servizi accessori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) della legge sono servizi di natura ludico/riconoscitiva, sportiva, culturale ed altri servizi alla persona, erogati nel rispetto della normativa vigente in ciascuna materia.

2. Ove i servizi accessori siano aperti al pubblico ai sensi della normativa vigente in materia, il percorso di accesso ai medesimi deve essere opportunamente segnalato ed individuato nella planimetria della struttura ricettiva per consentire la sorvegliabilità della struttura medesima.

3. I servizi accessori di cui al comma 1 possono essere effettuati con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2.

Art. 17
Attività commerciali

1. L'esercizio di attività commerciali può essere effettuato con le modalità di cui all'articolo 15, comma 2.

Art. 18
Riduzione temporanea dell'offerta ricettiva

1. In caso di circostanze eccezionali e straordinarie non dipendenti dalla volontà del titolare o del gestore della struttura ricettiva che comportino una riduzione temporanea dell'offerta ricettiva, è possibile continuare l'attività, mantenendo il livello di classificazione posseduto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7, della legge, nei seguenti casi:

- a) indisponibilità di alcune unità abitative;
- b) indisponibilità del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, compresa la prima colazione;
- c) indisponibilità di attività commerciali;
- d) indisponibilità di servizi accessori;
- e) indisponibilità di parte della superficie linda totale superiore al 30 per cento della medesima.

2. Nei casi di cui al comma 1 il titolare o il gestore della struttura ricettiva non è tenuto a modificare il livello di classificazione, sostituendo la dichiarazione di autoclassificazione già presentata con una nuova dichiarazione e deve dare comunicazione scritta alla comunità, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, della riduzione dell'offerta ricettiva e del termine entro cui la struttura ricettiva assicura nuovamente una offerta ricettiva coerente al livello di classificazione dichiarato ai sensi dell'articolo 12 della legge.

3. Il periodo di riduzione temporanea dell'offerta ricettiva non può superare i 180 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di cui al comma 2 ed è prorogabile dalla comunità per una sola volta e per un pari periodo, previa richiesta motivata del titolare o del gestore della struttura ricettiva; decorsi 30 giorni dalla data della richiesta l'assenso si intende tacitamente prestato.

4. La comunità, nel caso in cui accerti che la riduzione temporanea dell'offerta ricettiva non dipende dai casi previsti al comma 1, provvede a darne comunicazione alla struttura provinciale competente in materia turismo che modifica d'ufficio il livello di classificazione.

5. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere presentata qualora la riduzione temporanea dell'offerta ricettiva sia superiore a 30 giorni, ferma restando la garanzia della prestazione del servizio presso altri esercizi.

6. L'eventuale riduzione temporanea dell'offerta ricettiva deve inoltre essere tempestivamente resa nota alla clientela dal titolare o dal gestore della struttura ricettiva mediante i canali di informazione e di pubblicità a sua disposizione.

Capo V *Disposizioni varie*

Art. 19 *Rilascio del visto di corrispondenza*

1. La richiesta intesa ad ottenere il visto di corrispondenza previsto dall'articolo 10 della legge è corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico-descrittiva illustrante l'intervento proposto comprensiva di un foglio riepilogativo dello stato futuro dei parametri per la classificazione della struttura ricettiva;
- b) estratto di mappa con indicata l'area destinata alla struttura ricettiva;
- c) estratto del piano regolatore generale del comune con indicazione delle particelle interessate all'allestimento;
- d) planimetria generale della struttura ricettiva e delle eventuali pertinenze, indicante la superficie totale dell'area, la localizzazione dei servizi, dei fabbricati di varia natura, delle strade e delle piazze con la relativa numerazione progressiva e la relativa superficie, dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro;
- e) sezioni significative degli eventuali movimenti di terra;
- f) planimetria delle opere di urbanizzazione;
- g) piante quotate, sezioni e prospetti dei fabbricati dello stato attuale, dello stato di raffronto e dello stato futuro.

2. Ai fini del rilascio del visto di corrispondenza, la struttura provinciale competente in materia di turismo acquisisce, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 bis delle leggi provinciali sull'attività amministrativa, il parere della struttura provinciale competente in materia di antincendi e delle eventuali altre strutture provinciali coinvolte per competenza nella realizzazione del progetto proposto, entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della relativa richiesta. Tali pareri possono contenere prescrizioni o indicazioni da adottare nella realizzazione del progetto.

3. Il visto di corrispondenza è rilasciato entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta.

Art. 20

Contratti

1. Per i fini di cui agli articoli 4, comma 8 e 5, comma 2, della legge, le piazzole, le strutture fisse di appoggio, le unità abitative e gli allestimenti mobili sono messi a disposizione del turista mediante contratti stipulati tra il titolare o il gestore della struttura ricettiva e il turista. I predetti contratti possono avere una durata massima di dodici mesi; in caso di rinnovo, le parti devono concludere un nuovo contratto.

Art. 21 Segno distintivo

1. All'insegna prevista dall'articolo 19, comma 1, della legge, è accostato un segno distintivo riportante la tipologia e il livello di classificazione. Il modello e le caratteristiche del segno distintivo sono individuati dalla Provincia, garantendo omogeneità rispetto ai sistemi di classificazione vigenti a livello nazionale.

Art. 22 omissis (¹)

Art. 23 Ospitalità occasionale e gratuita

1. La deroga al divieto di campeggio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge è ammessa, per un periodo non eccedente le settantadue ore consecutive, nel caso di ospitalità occasionale e gratuita di singoli o limitati gruppi di parenti e affini, o amici.

Art. 24 Disciplina applicabile in materia di antincendi e sicurezza

1. La struttura ricettiva deve essere dotata di allestimenti antincendi certificati, ogni cinque anni, da un tecnico abilitato e conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di antincendi.

2. Tutti gli impianti tecnologici realizzati all'interno della struttura ricettiva, devono essere certificati da un tecnico abilitato e risultare conformi alla normativa del settore.

Art. 25 Alloggio del gestore

1. All'interno dell'area adibita a campeggio ed a campeggio villaggio è consentita la realizzazione di un'unità abitativa destinata al gestore per una volumetria massima di 400 metri cubi salvo quanto diversamente previsto dal piano regolatore generale del comune. Possono altresì essere realizzate unità abitative destinate al personale di servizio nel rispetto delle previsioni del piano regolatore generale.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il titolare o il gestore può altresì utilizzare per sé o per il personale in servizio presso la struttura ricettiva, gli allestimenti mobili e le unità abitative destinate ai turisti.

Art. 26
Accesso di animali

1. Il regolamento interno della struttura ricettiva previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge, stabilisce le modalità di custodia degli animali ed il loro libero accesso nei locali e negli spazi ad uso comune.

Capo VI
Turismo itinerante

Art. 27
Aree di sosta attrezzate per autocaravan

1. Le aree di sosta attrezzate per autocaravan previste dall'articolo 8, comma 3, della legge devono essere dotate di:

- a) impianto igienico-sanitario atto allo scarico delle acque reflue nere e grigie;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) dispositivi per l'allacciamento temporaneo alla rete elettrica;
- e) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo le modalità previste nel territorio comunale;
- f) allestimenti antincendio certificati, ogni cinque anni, da un tecnico abilitato e conformi alle norme di legge, ovvero a specifiche disposizioni di carattere tecnico definite dal servizio provinciale competente in materia di antincendi e protezione civile;
- g) impianti tecnologici conformi alla specifica normativa di settore e certificati da un tecnico abilitato;
- h) idoneo sistema di videosorveglianza.

2. La realizzazione e la gestione degli impianti igienico-sanitari a servizio delle aree di sosta nonché lo scarico delle acque reflue sono soggetti alla normativa provinciale vigente in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, nonché in materia di tutela delle acque.

3. La concessione edilizia è rilasciata dal comune previo accertamento del possesso delle dotazioni previste dal comma 1.

4. Nelle aree di sosta di cui al presente articolo la permanenza è permessa ai soli autocaravan per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, della legge; sono consentite più soste purché trascorrono almeno ventiquattro ore tra una sosta e l'altra.

Art. 28
Aree di servizio per autocaravan

1. Le aree di servizio per autocaravan denominate camper service, nelle quali è consentita la sola fermata per la fruizione dei servizi, sono dotate dei requisiti previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge.

Capo VII
Sanzioni e disposizioni transitorie

Art. 29
Sanzioni

1. Nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto di uno dei parametri minimi per la classificazione della struttura ad una stella, l'autorità competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, diffida l'interessato a ripristinarli entro un congruo termine fissato dalla medesima. Per motivi eccezionali, il termine può essere prorogato; decorso inutilmente il suddetto termine, è ordinata l'immediata chiusura dell'attività.

2. Nei casi di gravi violazioni, l'autorità competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste, sospende l'attività e diffida l'interessato ad ottemperare a quanto richiesto nel termine prescritto; decorso inutilmente il suddetto termine, è ordinata l'immediata chiusura dell'attività.

3. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche in caso di violazione delle percentuali minime e massime della capacità ricettiva complessiva previste dagli articoli 4 e 5 della legge.

Art. 30
Disposizioni transitorie in materia di campeggi esistenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge per il mantenimento del livello di classificazione posseduto, i campeggi esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento devono comunque dotarsi, nello stesso termine di tre anni, dei parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella. In caso di mancato adeguamento, si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 1.

2. In attuazione dell'articolo 23, comma 5, della legge, per gli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, presenti nel campeggio alla data di entrata in vigore di questo regolamento non è richiesto l'adeguamento ai nuovi parametri di classificazione previsti per le unità abitative, fermo restando l'obbligo di adeguamento ai medesimi in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, interessati.

3. Gli allestimenti mobili presenti all'interno del campeggio alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono essere mantenuti, anche se non conformi alle caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12.

4. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, della legge, per i campeggi esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, limitatamente ai parametri di classificazione che richiedano la realizzazione di volumi non consentiti dal piano regolatore, il termine triennale previsto al comma 1 decorre dalla data dell'eventuale adeguamento dello strumento urbanistico.

5. Ai campeggi esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, limitatamente ai mezzi mobili di soggiorno collocati nel campeggio anteriormente alla medesima data.

6. I campeggi in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 33 del 1990 che non si siano classificati anteriormente alla data di entrata in vigore di questo regolamento, possono comunque classificarsi sulla base dei requisiti previsti dalla medesima legge provinciale n. 33 del 1990, qualora l'interessato lo comunichi al servizio competente in materia di turismo, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

7. I visti di corrispondenza inerenti la realizzazione di campeggi, mediante procedure di finanza di progetto, il cui bando sia stato pubblicato anteriormente alla data di entrata in

vigore del presente regolamento, possono essere rilasciati sulla base della legge provinciale n. 33 del 1990, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

8. I campeggi adottano il segno distintivo previsto all'articolo 21 del presente regolamento entro il termine di tre anni previsto al comma 1.

9. *omissis* (²)

Art. 31

Disposizioni transitorie in materia di campeggi parco per vacanze esistenti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, della legge per il mantenimento del livello di classificazione posseduto, i campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento devono comunque dotarsi, nello stesso termine di tre anni, dei parametri minimi di classificazione per il livello ad una stella. In caso di mancato adeguamento, si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 1.

2. In attuazione dell'articolo 23, comma 5, della legge, per gli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, presenti nel campeggio parco per vacanze alla data di entrata in vigore di questo regolamento non è richiesto l'adeguamento ai nuovi parametri di classificazione previsti per le unità abitative, fermo restando l'obbligo di adeguamento ai medesimi in caso di interventi complessivi che riguardano l'intero campeggio parco per vacanze e, in caso di interventi parziali, limitatamente agli allestimenti stabili, comprese le unità abitative, interessati.

3. Fatto salvo quanto diversamente previsto da questo regolamento e dalla legge, ai campeggi parco per vacanze esistenti si applicano le disposizioni previste per i campeggi.

4. Gli allestimenti mobili presenti all'interno del campeggio parco per vacanze alla data di entrata in vigore di questo regolamento possono essere mantenuti anche se non conformi alle caratteristiche tecniche, strutturali, funzionali e tipologiche individuate con deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 12.

5. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, della legge, per i campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento, limitatamente ai parametri di classificazione che richiedano la realizzazione di volumi non consentiti dal piano regolatore, il termine triennale previsto al comma 1 decorre dalla data dell'eventuale adeguamento dello strumento urbanistico.

6. Ai campeggi parco per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, limitatamente ai mezzi mobili di soggiorno collocati nel campeggio anteriormente alla medesima data.

7. I campeggi parco per vacanze in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 33 del 1990 che non si siano classificati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono comunque classificarsi sulla base dei requisiti previsti dalla medesima legge provinciale n. 33 del 1990, qualora l'interessato lo comunichi al servizio competente in materia di turismo, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

8. I campeggi parco per vacanze possono continuare ad utilizzare il segno distintivo previsto dalla legge provinciale n. 33 del 1990.

9. *omissis* (³)

Art. 32

Ulteriori disposizioni transitorie

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge, le disposizioni

della legge medesima si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore di questo regolamento.

2. L'articolo 9, comma 3, della legge si applica dalla data di approvazione del nuovo piano regolatore generale o della prima variante al medesimo, laddove lo strumento urbanistico già non definisca i criteri ed i parametri previsti dal medesimo articolo 9, comma 3.